

COMUNE DI TARSIA
PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n 7111

Ordinanza n. 391

OGGETTO: Disposizione del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari - alla misura di isolamento per ommissis.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, lettera h del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/4/2020;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 del 24 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino a 3 maggio 2020";

CONSIDERATO che, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni regionali in contrasto con quelle in essa contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 147 dell'11/06/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 30 giugno 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 165 del 2/07/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 9 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 172 del 10/07/2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, che all'art. 1 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 e le Ordinanze del Ministero della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTI i DPCM 7 agosto 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 59 dell'8/08/2020;

VISTI i DPCM 3 Novembre 2020; DPCM 3 Dicembre 2020; DPCM 14 Gennaio 2021; DPCM 02 Marzo 2021;

VISTA l'ordinanza n 5 del 10/01/2022 del Presidente della Regione Calabria;

VISTE le altre disposizioni in materia;

VISTA la comunicazione pervenuta in Comune in data 03/08/2022 e protocolla in pari data con nr di prot. 7089 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari, con la quale è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con la **DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO** alla sig. ra omissis, perché omissis;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza, allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, ritiene indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del Dipartimento; b) divieto di contatto sociale; c) divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati al raggiungimento dell'erogatore pubblico o privato più prossimo al luogo di isolamento, per effettuare il test finalizzato all'eventuale termine della presente misura. Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie volte ad impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego della mascherina FFP2, mantenimento del distanziamento sociale), e solo per il tempo strettamente necessario; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

PRESO ATTO che nella richiamata comunicazione del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari, pervenuta in Comune in data 03/08/2022 e protocollata in pari data con nr di protocollo n. 7089 ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni suddette, si prescrive al soggetto sopra citato di sottoporsi alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio dal omissis fino omissis, da eseguirsi omissis dall'inizio del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari, in soggetto omissis, oppure omissis dall'inizio del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari, per soggetti omissis con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dell'ASP di Cosenza. Omissis determina la cessazione del regime di isolamento;

ATTESO che nella medesima comunicazione dell'ASP già richiamata è espressamente previsto che *"Visto l'art.50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: 'In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale..' e che si trasmette la prescrizione al Sig. Sindaco del Comune di Tarsia per l'adozione degli adempimenti di propria competenza"*;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 sui poteri di ordinanza contingibile ed urgente conferiti al sindaco;

ORDINA

Omissis, di sottoporsi in via cautelativa alla misura della **DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO** con la permanenza domiciliare presso il proprio domicilio/residenza, dal omissis fino omissis, da eseguirsi omissis dall'inizio del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari, in soggetto omissis, oppure omissis dall'inizio del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza - Sede di Castrovillari per soggetti omissis con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dell'ASP di Cosenza. Omissis determina la cessazione del regime di isolamento. Pertanto omissis, eseguito secondo le prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P di Cosenza, cessa il regime d'isolamento ed il presente provvedimento s'intende automaticamente revocato con ogni conseguenza di legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale nel rispetto delle norme sulla privacy, la notifica del presente provvedimento all'interessato, la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Cosenza, All'Azienda Sanitaria di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene e Sanita Pubblica-sede territoriale di Castrovillari, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, al locale Ufficio della Polizia Municipale;

AVVISA

Che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta per i responsabili l'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale.03/08/2022

IL SINDACO

F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale

conservato presso il Comune